

Codice deontologico del Tecnico Ortopedico

Disposizioni generali:

1. Il T.O. è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi ed ortesi, mediante rilevamento delle misure direttamente dal paziente.
2. Il T.O. deve esercitare la propria attività professionale in sedi appropriate alla dignità e al decoro della qualità di operatore sanitario.
3. L'inosservanza delle norme previste nel presente Codice Deontologico ed ogni azione contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal presente codice.

Principi etici Il T.O. deve:

4. riconoscere nella persona che assiste il soggetto titolare dei "diritti inviolabili dell'uomo" e per questo porlo al centro di tutte le attenzioni che ne tutelino la salute;
5. in qualità di soggetto attivo nella risoluzione della politica professionale e sanitaria, assumere un comportamento responsabile nella tutela e salvaguardia del diritto alla salute e per questo deve essere consapevole che la persona assistita ha diritto ad un accesso agevole alle varie strutture esistenti all'interno delle aziende convenzionate ed i servizi sanitari dovranno essere congrui, attrezzati e fruibili dalle "diverse abilità"; Laddove è necessario, intervenire con il proprio personale per il quale la professionalità è essenziale;
6. nello svolgimento dell'attività professionale, responsabilizzarsi degli atti compiuti e dei comportamenti assunti, secondo i principi di autonomia e collaborazione;
7. rifiutare l'accanimento terapeutico e riabilitativo perché lesivo della dignità e della salute della persona e quando, a suo giudizio, si verificano, ne da segnalazione contrastando i comportamenti e le relazioni incompatibili con il bene primario rappresentato dalla salute.
8. aggiornare costantemente le proprie conoscenze tecnico-scientifiche. Rapporti con gli assistiti
9. Il T.O. non deve mai ridurre la persona ad una patologia, ad un numero o ad un segmento corporeo sul quale professionalmente operare in quanto lesivo per la sua dignità personale e sociale: dovrà invece curare la qualità della relazione utilizzando sempre nome e cognome nel rivolgersi ad essa. Tale atteggiamento assumerà particolare rilievo verso assistiti in età pediatrica.
10. Il T.O. deve instaurare una relazione con chi assiste specie in considerazione delle gravi disabilità di cui l'assistito può esserne portatore, ponendosi in una situazione d'ascolto e conferendo importanza alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità degli interventi tecnici da svolgere.
11. Il T.O. deve contribuire all'educazione sanitaria necessaria a rendere la persona informata sugli aspetti tecnologici e tecnici relativi alla realizzazione del presidio ortopedico prescritto, fornendo informazioni sulle materie di propria conoscenza ed indicando l'interlocutore più indicato, secondo il suo giudizio, per ciò che ne è di sua competenza.

12. Il T.O. nella lettura della prescrizione specialistica trovandosi di fronte a elementi di dubbio o non congruità tra patologia e prescrizione, dovrà consultare lo specialista prescrittore e confrontarsi tecnicamente, se necessario, al fine della qualità della sua prestazione professionale e della salute di chi assiste. In caso di palese richiesta incongrua, ha diritto/dovere ad astenersi assumendosi la responsabilità della decisione.

13. Il T.O. in qualsiasi sua prestazione professionale o nell'attività di consulenza/consiglio, deve sempre agire secondo scienza e coscienza.

14. Il T.O. garantisce ai propri assistiti la riservatezza di tutte le informazioni assunte e si adopera per il rispetto all'intimità della persona, limitandone le situazioni che possono procurare il pregiudizio.

15. Il T.O. riconosce che il segreto professionale è un dovere e un diritto che sta alla base del rapporto di fiducia con i propri assistiti, si adopera affinché il segreto professionale sia conservato anche dai propri collaboratori.

Rapporti con medici e colleghi

16. Il T.O. opera con la primaria finalità della tutela della salute delle persone affidategli; pertanto assumerà comportamenti che forniscono un clima sereno e collaborativi con i medici prescrittori ed in caso di opinioni divergenti su questioni di carattere tecnico, il T.O. cercherà il confronto con i professionisti prescrittori evitando di manifestare eventuali dissapori in presenza degli assistiti.

17. Il T.O. professionista nell'esercizio della professione e nell'interesse dei pazienti, deve ritenere essenziale la collaborazione con altre professioni sanitarie nel rispetto reciproco delle specifiche competenze che riconosce e rispetta.

18. Il T.O., qualora richiesto da altri professionisti o dalle oggettive situazioni, garantisce la sua consulenza professionale mettendo a disposizione le sue conoscenze tecniche e scientifiche.

19. Il T.O. deve astenersi dal criticare l'operato di altri operatori sanitari ed in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione dovrà rivolgersi direttamente dallo specialista prescrivente.

20. Il T.O. deve avere rapporti con i colleghi improntati alla massima correttezza ed è riprovevole qualsiasi azione tendente a denigrare il loro operato professionale.

21. Il T.O. ha il dovere di segnalare alle autorità gli abusi di professione, gli atti professionali e/o l'applicazione/realizzazione di dispositivi medici in violazione alle norme e/o dannosi alla salute della persona. Rapporti con Autorità e Istituzioni

22. Il T.O. quale operatore sanitario, mette a disposizione la propria collaborazione nei confronti delle Autorità e delle Istituzioni per il beneficio della salute degli assistiti.

23. Il T.O. collabora con le Istituzioni anche nel segnalare all'Autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi e collabora per la puntuale attuazione. Ha diritto a scioperare ma ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.

24. Il T.O. ha il dovere morale di accogliere, nel rispetto delle specifiche competenze e delle norme vigenti in materia, i tirocinanti pre e post-laurea impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e

costituendo esempio morale oltre che professionale. Il T.O. è responsabile degli atti compiuti nella sua azienda dagli studenti a lui affidati.

25. Il T.O. è tenuto a segnalare all'organo consultivo e deliberativo della nostra professione, ogni comportamento lesivo della dignità e del prestigio del nostro comparto ed è tenuto a segnalare ogni esercizio abusivo della professione.

26. Il T.O. può rifiutare l'esecuzione di un presidio qualora la tariffa riconosciuta dal Nomenclatore Tariffario Nazionale, da altro ente o dal cliente stesso, non sia congrua a garantire il raggiungimento di un livello soddisfacente di efficacia ed efficienza.

27. Il T.O. è tenuto, per le forniture dei presidi ortopedici tramite assistenza, ad attenersi al Tariffario nazionale senza applicare alcuno sconto al ribasso e può promuovere la propria attività professionale nel rispetto delle norme vigenti e comunque nel rispetto della dignità della professione ed in modo non ingannevole. Riguardo l'azienda nella quale si opera 28. Il T.O. nell'esercizio delle sue mansioni, è tenuto ad indossare il camice sul quale è apposto il distintivo professionale ed il cognome. 29. Il T.O. deve operare negli spazi determinati da aree, volumi, percorsi idonei alle prestazioni da effettuare in rapporto alle "diverse abilità degli assistiti" ed al loro diritto di privacy, garantendo efficacia ed efficienza delle prestazioni eseguite in sintonia con le normative vigenti. 30. Il T.O. deve curare, all'interno della azienda in cui presta attività, che qualsiasi forma di pubblicità sia legittima e conforme all'etica professionale oltre che alla normativa vigente

Associazione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani Codice deontologico del Tecnico Ortopedico approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ANTOI del 03/07/2004

Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Compiti e doveri del Tecnico Ortopedico Titolo III

– Rapporti con i terzi Titolo IV

-- Pubblicità Premessa Una retta condotta professionale deve sempre ispirarsi a principi etici ed a doveri sociali che rappresentano il sicuro patrimonio etico morale di ogni coscienza onesta.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Il Codice di deontologia contiene l'insieme dei principi e delle regole cui il Tecnico Ortopedico deve uniformare l'esercizio della professione. Il Tecnico Ortopedico è tenuto alla conoscenza dei contenuti del presente Codice, la cui ignoranza non lo esonera da responsabilità disciplinare. Le prescrizioni del presente Codice Deontologico si applicano a tutti i Tecnici Ortopedici, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'attività.

ART. 2 - L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono punibili con le sanzioni disciplinari contenute nello statuto dell'Associazione. Il Tecnico Ortopedico è tenuto ad osservare una condotta eticamente irreprensibile anche al di fuori dell'attività professionale. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.

TITOLO II - COMPITI E DOVERI DEL TECNICO ORTOPEDICO

ART. 3 - Esercizio della professione - Il Tecnico Ortopedico, nel quadro delle attività riconosciutegli dalla legge, esercita la professione imponendosi come unico ed esclusivo traguardo la salute del paziente-utente ed a tal fine opera secondo scienza e coscienza. Egli deve improntare la propria attività alla più piena collaborazione con l'utente, con i suoi familiari e con tutte le professioni sanitarie coinvolte nel percorso tecnico assistenziale riabilitativo dell'utente, onde consentirne la migliore realizzazione ed attuazione.

ART. 4 – PROGETTAZIONE - Il Tecnico Ortopedico deve eseguire le fasi di progettazione e di analisi di rischio del dispositivo medico col massimo scrupolo ed impegno, soltanto dopo attento e preciso rilievo delle misure antropometriche ed una meticolosa valutazione delle caratteristiche anatomiche e patologiche. La prescrizione medica costituisce prezioso strumento per la corretta esecuzione dei manufatti. Qualora la prescrizione medica fosse incompleta o presentasse aspetti che a parere del Tecnico Ortopedico non garantiscono la sicurezza del dispositivo medico, il Tecnico li segnala al medico mediante la Scheda Progetto o altro strumento idoneo per le eventuali modifiche necessarie.

ART. 5 – Esecuzione - Il Tecnico Ortopedico deve eseguire l'applicazione del dispositivo medico e l'adattamento dello stesso all'utente, ai fini del miglior risultato assistenziale, funzionale e riabilitativo nel pieno rispetto dei requisiti tecnici, al fine di ottimizzarne la fase esecutiva, nonché di congruità ed estetica.

ART. 6 – Istruzioni per l'uso - Il Tecnico Ortopedico nel corso delle fasi prodromiche alla realizzazione del dispositivo e fino alla consegna dello stesso renderà edotto l'utente e/o chi lo assiste sulle corrette modalità di utilizzo del dispositivo, vigilando sulla eventuale consegna delle istruzioni per l'uso scritte.

ART. 7 - ASSISTENZA POSTVENDITA - Il Tecnico Ortopedico ha l'obbligo di controllare l'efficienza del dispositivo medico per tutto il tempo necessario attraverso l'utilizzo di opportune e aggiornate tecniche ed apparecchiature, segnalando all'utente l'inidoneità del dispositivo medesimo a causa delle mutate caratteristiche fisiche dello stesso e/o le sopraggiunte criticità che comportino la necessità di procedere ad una riparazione o modificazione del medesimo.

Art. 8 – Monitoraggio dei dispositivi medici - Costituiscono precipuo obbligo del Tecnico Ortopedico il monitoraggio e la sorveglianza dei dispositivi immessi in servizio.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Il Tecnico Ortopedico è tenuto al costante aggiornamento professionale, da acquisirsi attraverso la frequenza di corsi adeguati, con particolare attenzione ai contenuti relativi agli atti professionali.

ART. 10 - SEGRETO PROFESSIONALE - Il Tecnico Ortopedico è tenuto a mantenere il più rigoroso segreto su tutto quanto può aver visto ed udito nei rapporti con l'assistito. Egli può comunicare informazioni sullo stato di salute dell'utente solo a soggetti espressamente autorizzati o, nel caso di incapacità dell'utente, ai componenti il suo nucleo familiare.

Art. 11 - Tutela dei dati personali - Il Tecnico Ortopedico nello svolgimento dell'attività professionale è tenuto al rispetto della disciplina della tutela dei dati personali, ottemperando alle disposizioni conseguenti.

ART. 12 – SPERIMENTAZIONE - Qualsiasi forma di sperimentazione deve ispirarsi all'inderogabile principio della dignità, dell'integrità psicofisica e della vita dell'individuo.

TITOLO III – RAPPORTI CON TERZI

Art. 13 - Servizio a domicilio - La vendita e la messa in servizio di tutte le tutele ortopediche deve essere effettuata in locali idonei e muniti delle necessarie attrezzature al rilievo delle misure antropometriche, siano esse meccaniche o elettroniche. Il Tecnico Ortopedico può recarsi presso il domicilio dell'utente in seguito a richiesta dello stesso. In tal caso deve essere in grado di eseguire il rilievo delle impronte utilizzando idonee attrezzature e nel rispetto del decoro che la professione e l'utente meritano. Il Tecnico Ortopedico deve rispettare la più ampia libertà di scelta dell'utente. Egli non deve sostituirsi allo stesso o ai suoi parenti, per svolgere o istruire pratiche di autorizzazioni presso le Aziende USL. Solo per scopi umanitari, e purché in possesso di idonea delega scritta, può espletare le suddette pratiche secondo le disposizioni dell'utente o dei parenti.

Art. 14 - Consulto medico - Ove l'utente giunga al Tecnico Ortopedico privo della prescrizione medica, questi deve consigliare all'utente di sottoporsi ad una visita presso il suo medico curante o specialista di fiducia. A richiesta dell'utente può essere rilasciata una Scheda Progetto. È vietato effettuare diagnosi o suggerire terapie. È obbligo del Tecnico Ortopedico invitare l'utente ad espletare i necessari controlli di competenza e funzionalità del dispositivo. In ogni caso il Tecnico Ortopedico è tenuto a fornire all'utente tutte le indicazioni idonee e necessarie per l'ottemperanza alle vigenti procedure di legge.

ART. 15 - RAPPORTI CON LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE - In qualunque circostanza il Tecnico Ortopedico deve comportarsi in modo da meritare ed ottenere la fiducia dell'utente e degli esercenti le altre professioni sanitarie con cui si interfaccia nell'esercizio della sua attività. Nell'attuazione del progetto tecnico assistenziale e riabilitativo dell'utente, il rapporto con gli esercenti le altre professioni sanitarie deve essere improntato a criteri di disponibilità, collaborazione e massimo rispetto per l'altrui professionalità. È vietata ogni forma di comparaggio.

Art. 16 - Rapporti con i colleghi - E' fatto espresso divieto di gettare discredito sui colleghi o esprimere giudizi negativi sul loro operato o sul dispositivo medico da loro realizzato. In caso di diversità di opinione, il Tecnico Ortopedico deve preventivamente prendere contatto con il collega per ottenere chiarimenti sugli atti professionali da questi compiuti.

Art. 17 - Comportamento in caso di esercizio abusivo della professione - Il Tecnico Ortopedico, ove riscontri l'esercizio della professione da parte di figure non abilitate, ha il dovere di darne comunicazione agli Organi Associativi competenti di ANTOI o al Collegio professionale. Il Tecnico Ortopedico non può in alcun modo collaborare con chi esercita abusivamente la professione.

Art. 18- Consulenza ed Arbitrato - Al Servizio di Consulenza Tecnico Ortopedica di ANTOI tutti – compresi gli utenti – potranno sottoporre eventuali problemi relativi all'assistenza protesica. Le controversie insorte fra terzi ed il Tecnico Ortopedico comportano l'obbligo per quest'ultimo di sentire il parere del Servizio. Le valutazioni espresse sono insindacabili e vincolanti per il Tecnico Ortopedico.

ART. 19- INFORMAZIONE TECNICO SANITARIA - I Tecnici Ortopedici che partecipano ad iniziative di formazione ECM ed educazione alla salute devono accuratamente evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale operano. Devono inoltre fornire informazioni rispetto ai temi di cui sono competenti in modo obiettivo, rigoroso ma soprattutto prudente, al fine di non sollecitare timori infondati o false illusioni. L'informazione sanitaria, con qualsiasi mezzo venga diffusa, non deve essere arbitraria e discrezionale, ma veritiera e supportata da dati oggettivi e controllabili. In particolare, per ogni informazione si deve esplicitare in modo chiaro il riferimento alle fonti, delineando la differenza tra i fatti certificati ed i dati e le opinioni.

TITOLO IV – PUBBLICITÀ Art. 20 - La pubblicità dell'attività professionale - Il Tecnico Ortopedico che si avvale di mezzi o veicoli pubblicitari deve improntare le sue iniziative all'elevato senso di responsabilità che la materia richiede. Egli deve uniformarsi alle disposizioni di legge che regolano la materia, ed in particolare, ai contenuti del d.lgs. n. 74/1992 ed alle norme ad esso correlate. In particolare, è tenuto: a non divulgare messaggi atti ad ingenerare nel pubblico suggestioni o illusorie speranze; ad astenersi da affermazioni di priorità ed esclusività di prodotti, metodi, servizi, ecc. che non trovino reale corrispondenza nei fatti o non siano comunque tecnicamente dimostrabili; ad evitare dizioni, riferimenti, notizie ed apprezzamenti che possano esercitare in modo tendenzioso un'influenza negativa sui destinatari della pubblicità nella loro valutazione dei prodotti altrui, anche se non nominati; ad evitare simboli, frasi, denominazioni, marchi che possano essere interpretati come pertinenti alla professione medica o ad altra professione sanitaria o che tendano ad ingenerare nel pubblico un simile equivoco. Nel caso in cui svolga attività di giornalista pubblicistica, il Tecnico Ortopedico deve garantire che le informazioni date siano scientificamente e tecnicamente rigorose, obiettive e prudenti, onde non produrre timori infondati o ingenerare illusorie attese nell'opinione pubblica.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - La risoluzione delle controversie in materia pubblicitaria è demandata alle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale. - L'azione censoria o chiarificatrice può essere promossa, per il tramite degli Organi direttivi, da qualsiasi associato ANTOI che ritenga o tema di subire danni materiali o morali derivanti da attività pubblicitarie contrarie alla deontologia professionale